

CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DELL'UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA CON PROFILO DI FUNZIONARIO INFORMATICO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 8 SETTEMBRE 2025 AL 7 DICEMBRE 2025 SALVO PROROGA.

L'anno 2025 (data della firma digitale)

TRA

L'UNIONE BASSA REGGIANA, con sede in Piazza Mazzini n. 1, Guastalla, rappresentata dal Dott. Nicola REBECCHI, Direttore Operativo in esecuzione del Decreto n. 4 del 27/06/2025, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Piazza Prampolini n. 1, C.A.P. 42121 Comune Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00145920351 nella persona della Dott.ssa Medicina Isabella in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

Visti:

- l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;*
- il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui la disposizione sopra riportata consente *“[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l'Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti” (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);*
- l'art. 23 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE che prevede:
*“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.*

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

- l'art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA autorizza fin d'ora il proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. _____ con profilo di Funzionario Informatico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, a svolgere la propria attività presso il Comune di Reggio Emilia dal 8 settembre 2025 al 7 dicembre 2025, salvo proroga, per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì per l'intera giornata lavorativa.

La distribuzione delle giornate di lavoro deve tenere conto in maniera flessibile delle esigenze dei due enti e non eccedere un utilizzo congiunto complessivo del 50% del tempo lavoro del dipendente per ciascun ente.

È fatta salva la possibilità, previa intesa tra il dipendente ed i Dirigenti/Responsabili di riferimento degli Enti interessati e previa sottoscrizione di apposito accordo tra le parti ai sensi della normativa e dei rispettivi regolamenti degli Enti interessati, di articolare la prestazione presso l'Ente utilizzatore anche in modalità di lavoro agile, fermo restando che la prestazione lavorativa debba essere resa su base mensile prevalentemente in presenza.

Il Sig. _____ presta il proprio consenso e a tal fine controfirma il presente accordo.

Articolo 2

La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro del Sig. _____ rimane in capo all'Unione Comuni Bassa Reggiana, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc...), ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. L'Ente UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA in qualità di titolare del rapporto di lavoro, gestirà il cartellino del dipendente in utilizzo condiviso: a tal fine, il Dirigente/Responsabile di riferimento dell'Ente utilizzatore comunicherà all'Amministrazione di appartenenza i giorni, gli orari e la modalità di lavoro (in presenza o in lavoro agile) in cui l'interessato ha svolto l'attività presso l'Ente utilizzatore, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

E ipotizzabile l'effettuazione di eventuali ore di lavoro straordinario presso il Comune di Reggio nell'Emilia solo ed esclusivamente se saranno poste a carico del fondo straordinari del Comune di Reggio nell'Emilia e solo nelle giornate individuate all'Articolo 1; esclusivamente a queste condizioni:

- le ore di straordinario potranno essere lavorate dall'interessato presso il Comune di Reggio Emilia e, qualora non direttamente autorizzate e rimborsate da questo, dovranno essere recuperate entro il periodo dell'assegnazione sulle ore assegnate al Comune di Reggio nell'Emilia;
- gli Enti convengono che le ore di lavoro non prestate a favore dell'Ente utilizzatore saranno recuperate d'intesa tra i due Enti.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore comprensive:

- delle ore di eventuale lavoro straordinario;
- delle ore lavorate dall'interessato a favore di attività extra orario di lavoro autorizzate dall'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, che fino al 31/12/2025 risultano già completare le quarantotto ore suddette, non consentendo così l'effettuazione di eventuale lavoro straordinario presso il Comune di Reggio Emilia fino alla stessa data ed eventualmente anche oltre in caso di proroga degli effetti del presente atto nonchè di eventuali attività extra orario di lavoro autorizzate dal 1° Gennaio 2026 in poi.

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata del dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo si svolgeranno presso il Comune di Reggio Emilia, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Unione Comuni Bassa Reggiana. Le finalità oggetto del presente accordo sono definite come segue: - in collaborazione con il servizio transizione digitale, attività di supporto a:

- sviluppo della agenda digitale dell'ente;
- introduzione dell'intelligenza artificiale;
- revisione degli strumenti di produttività individuale;
- implementazione di progetti di digitalizzazione;

in staff alla direzione generale, supporto nelle attività di:

- gestione e coordinamento gruppi di lavoro sul tema digitale;
- progettazione comunitaria;
- partecipazione alle cabine di regia regionali e nazionali sul tema digitale.

Articolo 5

Relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari:

- per l'espletamento delle attività a favore del Comune di Reggio Emilia, per l'intero periodo di validità della convenzione, sarà riconosciuto all'Unione Comuni Bassa Reggiana il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1.

Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale, produttività), nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi

contrattuali relativi al periodo considerato dal presente atto, corrisposta dall'Unione Comuni Bassa Reggiana;

- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;
- ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, L'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;
- non verrà rimborsata dal Comune di Reggio Emilia nessuna quota relativa a indennità di specifiche responsabilità attribuita al Sig. _____ da parte dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

- il trattamento spettante al dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato al dipendente;
- i buoni pasto che il dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà all'Unione Comuni Bassa Reggiana l'importo soggetto a tassazione;
- nessuna spesa relativa ai trasferimenti presso la sede di lavoro del Comune di Reggio Emilia e presso la sede di lavoro dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dall'Unione Comuni Bassa Reggiana e dal Comune di Reggio Emilia al dipendente utilizzato, Sig. _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni ed i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgabili. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 8

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale delle Funzioni Locali nella cui cornice potranno concretarsi, all'occorrenza, specifiche intese tra le Amministrazioni interessate.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico delle parti sopra costituite in parti eguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Guastalla, data della firma digitale
Per l'Unione Comuni Bassa Reggiana
Il Direttore Operativo
Dott. Nicola Rebecchi

Reggio Emilia, data della firma digitale
per il Comune di Reggio Emilia
la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Isabella Medicina

PER CONSENSO

Sig. _____
